DISCIPLINA DELLA RICERCA E DELLA COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE

Art. 18

Costituzione di società e partecipazione in società da parte dell'ENEL

In deroga all'articolo 1, settimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'ENEL, secondo direttive generali impartite dal CIPE, per il razionale utilizzo delle fonti di energia e previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' promuovere la costituzione ed assumere partecipazione in consorzi e societa' che si costituiscano per l'utilizzazione delle risorse geotermiche e delle relative sostanze associate.

Versione in vigore dal 25 dicembre 1986, non più in vigore dal 11 marzo 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche
Estremi	Legge 9 dicembre 1986, n. 896
Capo	IV — Norme comuni alla ricerca e alla coltivazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-ricerca-e-della-coltivazione-delle-risorse/art-18-costituzione-di-societa-e-partecipazione-in-societa-da-parte-dell-enel/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it